

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 225

## PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Tutela del diritto al nomadismo e riconoscimento delle popolazioni zingare quali minoranze linguistiche

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le tensioni etniche sfociate agli inizi degli anni '90 nel conflitto jugoslavo hanno avuto come conseguenza gravissima, ma seminascosta dal clamore del conflitto, la fuga nel nostro Paese di migliaia di persone di origine « Rom » (letteralmente: « uomo libero »), nome con il quale le etnie di origine zingaresca identificano se stesse. Il totale di questi arrivi ha raggiunto le 35 mila unità, che si sono aggiunte agli oltre 60 mila zingari da tempo presenti nel nostro territorio, aggravandone la già precaria situazione.

Senza considerare la situazione giuridica assolutamente incerta in cui sono stati tenuti per molto tempo i profughi provenienti dalla *ex*-Jugoslavia, ed in particolare gli zingari che, in virtù delle persecuzioni subite da tutti i partecipanti al conflitto, avrebbero avuto diritto allo *status* di rifugiato, le condizioni materiali

in cui essi si sono venuti a trovare e si trovano tuttora sono terribili.

Le associazioni di volontariato di settore hanno da tempo informato le autorità preposte che gli insediamenti sorti ad esempio lungo il fiume Reno in Emilia versano in condizioni paragonabili a quelle delle « *favelas* » brasiliane, tra cumuli di spazzatura, acque putride e assenza di servizi. Non fa meraviglia che la mortalità infantile sia elevatissima. I volontari segnalano anche il generale abbruttimento di questi gruppi, in contrasto con la dignitosa povertà della loro vita precedente, ma nonostante ciò sottolineano il loro terrorizzato rifiuto alla prospettiva di essere ricondotti nelle terre di origine.

Gli zingari: un nome che a molti cittadini dà un senso di fastidio e di astio spesso malcelato, eppure un popolo che riesce a conservare un'identità ed una unità culturale da secoli, senza avere, anzi

rifiutando, un proprio territorio. Un popolo da sempre ed ovunque perseguitato o alla meno peggio, tollerato a malincuore: espulsi dagli Stati, catturati per remare nelle galere, deportati nel Nuovo mondo; nel '600, a Milano come in Svezia, era possibile per legge ucciderli e privarli dei loro beni senza incorrere in alcun provvedimento. L'Olocausto hitleriano ne fece scomparire centinaia di migliaia: non sapremo mai la cifra esatta, poiché essi non esistevano per alcuna anagrafe.

Al termine « zingaro », che pure è quello più corretto per definire la loro entità culturale e che pertanto usiamo nella presente proposta, è da sempre associato un significato spregiativo.

Un'odio ed una intolleranza che hanno avuto probabilmente origine nella totale diversità della forma mentale e, di conseguenza, di visione del mondo, di impostazione della lingua e di comportamento, tra i popoli sedentari quali quelli europei ed i nomadi.

Come sempre, intolleranza e isolamento nascono dalla diffidenza per la diversità e hanno come conseguenza i comportamenti devianti di coloro che sono oggetto di intolleranza; tali comportamenti ingenerano maggiore intolleranza ed isolamento, in un circolo perverso dal quale è difficile sfuggire con le proprie forze. Il singolo individuo, vivendo dalla nascita una simile emarginazione è al tempo stesso ottuso, astuto e sfuggente, restio ad accettare le regole generalmente condivise e nemico dell'autorità che le impone: in definitiva, socialmente pericoloso.

A ben vedere, la reazione della nostra società di fronte ai modi di operare di una parte degli zingari è simile a quella delle società del '600, come simili ai provvedimenti della stessa epoca (ed altrettanto deprecabili) sono le severe leggi da più parte invocate.

Con ciò non si vuol dire che sia ammissibile indurre o costringere minorenni all'accattonaggio: non è ammissibile una « tradizione » di questa natura. Né che siano del tutto false le accuse di illegalità diffusa rivolte agli zingari nostrani. Chi ha dei figli avvampa di rabbia nel vedere quei fagottini di stracci al collo di madri altrettanto miserande che chiedono l'elemosina esibendoli qualsiasi tempo faccia; e

trema nel constatare come quei bimbi non siano mai svegli, ma sempre persi in un sonno innaturale.

Se da un lato è assolutamente necessario che la nostra società impari a conoscere e a tollerare la diversità, dall'altro sono assolutamente inammissibili pratiche che rechino offesa a persone innocenti o che violino i diritti fondamentali della persona umana. Questa verità che sembra elementare scompare nel dialogo tra sordi attualmente in corso tra le parti in causa: gli uni rimarcano la tendenza all'illegalità e invocano repressione o deportazione; gli altri negano importanza e spessore alla devianza, reclamando un improbabile « tutto subito ».

La presente proposta di legge parte da presupposti diversi, in un difficile tentativo di mediazione che potrebbe esemplificarsi in questo modo: la società civile riconosce i suoi errori ed intende correggerli; ciò fatto si richiede alla controparte debole di correggere i propri. I riconoscimenti sono ampi e l'aiuto concreto, nella speranza che ben presto queste comunità così diverse da noi sappiano cavarsela da sole.

L'articolo 1 detta i principi generali sui quali poggia l'intera proposta: riconoscimento del diritto al nomadismo ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Si è inteso riconoscere tale diritto come valido per tutti, separandolo dalla tutela delle minoranze zingare. È noto d'altro canto che esistono taluni piccoli gruppi di diversa etnia, ad esempio i « camminanti » siciliani, dediti al nomadismo.

La proposta è impostata sotto forma di legge-quadro indirizzata alle regioni, senza peraltro alterare impianti già stabiliti in taluni casi già da quindici anni. Le regioni Piemonte, Veneto, Friuli, Toscana, Liguria, Lazio e Sardegna dispongono infatti da tempo di proprie norme in materia.

Il comma 2 dell'articolo 1, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, prevede il riconoscimento quale minoranza linguistica di varie etnie zingare, in una definizione che si spera comprensiva di tutti i gruppi e sotto-gruppi. Si tratta di un riconoscimento importante ed innovativo se si considera che tutte le altre minoranze hanno un proprio territorio di riferimento.

Il comma 3 consente agli zingari di origine extra-comunitaria di optare per lo *status* di apolide nelle forme riconosciute dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva con la legge 1° febbraio 1962, n. 306. Tale possibilità, regolamentata dal successivo articolo 10 della proposta di legge, è estesa anche agli appartenenti alle etnie zingare di origine italiana.

Le norme contenute negli articoli da 2 a 7 dettano disposizioni sull'esercizio del diritto al nomadismo.

In particolare, l'articolo 2 prevede, ricalcando ampiamente le già vigenti disposizioni regionali, la creazione di aree di sosta, nelle quali è possibile permanere per sei mesi, e di transito, nelle quali il periodo di sosta non può essere superiore a dieci giorni. L'articolo detta disposizioni generali sulle attrezzature che devono essere disponibili, sulla collocazione delle stesse in luoghi che consentano l'accesso ai servizi pubblici e non emarginino socialmente coloro che vi risiedono.

Nell'articolo 3 si prevedono i criteri di gestione delle aree e della partecipazione degli utenti alle spese ed alla gestione delle stesse. Il comma 2 demanda ai comuni, anche tramite le associazioni di volontariato riconosciute, il compito di assicurare il funzionamento delle aree. Il comma 3 affida alle associazioni l'importantissimo compito di porsi come tramite tra i nomadi e le istituzioni, evitando un confronto che potrebbe divenire stridente. Ad esse, infatti, è affidato il compito di informare sul complesso dei diritti riconosciuti e degli obblighi.

Con l'articolo 4 si tenta di dare soluzione allo scottante problema della scolarizzazione dei minori, prevedendo l'istituzione di appositi corsi di formazione scolastica, che potranno anche essere tenuti nei campi medesimi. A tale scopo già nel precedente articolo 2 era previsto che la sosta poteva superare i sei mesi in caso di minore scolarizzato. Al termine dei corsi saranno rilasciati attestati validi per il lavoro e per il prosieguo degli studi. I commi 4 e 5 dell'articolo prevedono facilitazioni e sostegni per l'ingresso nel normale circuito scolastico. L'ultimo comma si preoccupa di predisporre strumenti di

controllo per l'esercizio del diritto allo studio da parte dei minori.

L'articolo 5 prevede una riserva di fondi e di posti nei corsi regionali di formazione professionale per gli utenti dei campi sosta, allo scopo di superare le difficoltà che essi incontrano qualora desiderino inserirsi nel mondo del lavoro. Il comma 2 istituisce in ogni camera di commercio un ufficio tramite il quale siano semplificate al massimo tutte le procedure per l'iscrizione ed il disbrigo delle pratiche necessarie per lo svolgimento di un'attività artigianale ed autonoma.

Da più parti si è osservato come l'analfabetismo sia assai diffuso tra i nomadi adulti: l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede, a richiesta di un minimo di utenti, l'istituzione di appositi corsi di alfabetizzazione.

L'articolo 6 detta norme per favorire l'accesso al diritto alla casa per i nomadi che lo richiedono.

Nell'articolo 7 sono previsti taluni obblighi per gli utenti ed in particolare: l'obbligo di dichiarare le proprie generalità all'atto dell'accesso ai campi sosta; l'accesso ad un'area di sosta costituisce il titolo per l'iscrizione anagrafica presso il comune in cui sorge l'area. È previsto l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge relative ai campi ed è, infine, sancito il divieto di accesso ai campi di transito per i nuclei familiari che abbiano minori in età scolare.

Nell'articolo 8 sono previste norme transitorie concernenti l'obbligo da parte delle regioni di chiudere tutti i campi e gli insediamenti non regolamentati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, nonché l'obbligo dell'invio di tutti i dati sui movimenti dei nomadi all'Osservatorio istituito con l'articolo 9.

Gli articoli da 9 a 11 dettano disposizioni di tutela delle minoranze zingare.

L'articolo 9 istituisce presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il nomadismo e per la tutela delle minoranze zingare. In esso sono rappresentati sia gli zingari, sia le associazioni di settore, in particolare l'Associazione italiana zingari oggi e l'Opera nomadi. L'Osservatorio ha il compito di

raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al fenomeno, di valutare l'efficacia della normativa di settore e di proporre al Parlamento le opportune modificazioni, tramite una propria relazione annuale.

Con l'articolo 10 si tenta di dare soluzione a due dei problemi più spinosi connessi alla particolare natura delle etnie zingare: il riconoscimento dello *status* giuridico e la soluzione dei problemi relativi allo stato di famiglia. Oltre a quanto già detto in merito allo *status* di apolide, nel comma 2 si propone di concedere la cittadinanza italiana, in alternativa a detto *status*, a tutti coloro che risiedano da almeno venti anni nel nostro Paese.

Nel comma 3 si dispone, in via del tutto eccezionale, di affidare la definizione degli *status* indicati alle dichiarazioni degli utenti.

Nell'articolo 11, al termine di tutta una serie di adempimenti regionali, sono indicati i modi attraverso i quali procedere al censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare. Si tratta di un *do ut des* al quale, a parere del proponente, né lo Stato né gli appartenenti alle comunità nomadi possono esimersi. Le procedure sono simili a quelle di qualsiasi censimento, salvo il coinvolgimento delle associazioni rappresentate nell'Osservatorio, che in definitiva appaiono la chiave di volta del funzionamento dell'intero sistema. Si osservi che la copertura finanziaria dei costi del censimento non è indicata nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del provvedimento a motivo del fatto che lo svolgimento di detto censimento è previsto per un anno successivo alla scansione triennale del bilancio dello Stato. Tuttavia, con l'approvazione della legge il Governo sarà obbligato, quando sarà il momento, al reperimento dei fondi necessari.

Per il perseguimento delle finalità della legge, l'articolo 13 prevede uno stanziamento statale, da ripartire tra le regioni, in aggiunta agli stanziamenti da esse già previsti, pari a 40 miliardi di lire.

Infine l'articolo 12, collocato nel capo IV recante « Ulteriori norme a tutela dei minori » prevede norme a tutela dei minori, a giudizio del proponente, di grande importanza e di valore estremamente simbolico. Posto al termine di un provvedimento di concreto aiuto sia attraverso la predisposizione di un quadro normativo di riferimento, sia attraverso l'individuazione di adeguati strumenti finanziari per gli aventi diritto (si valuti che tra stanziamenti regionali già vigenti, stanziamenti statali e riserve di legge siamo attorno ad una somma di oltre 100 miliardi di lire) e pur avendo un valore generale riferito a tutti coloro che risiedono in Italia, esso intende porre fine ad alcune pratiche nefande poste a volte in essere, si spera, per indigenza e per ignoranza, non solo dagli zingari, ma anche da talune fasce povere della popolazione: l'uso dei minori per l'accattonaggio e la mancata dichiarazione degli stessi all'anagrafe, allo scopo di utilizzarli in forme che tremiamo ad immaginare. Nessuna tradizione o presunta tale può negare il diritto universalmente riconosciuto di ogni bambino a crescere in forme che sviluppino positivamente la sua personalità.

E d'altra parte si osserva che molto spesso i minori sono considerati né più, né meno che una fonte di reddito.

L'articolo 12 pertanto propone una modifica al codice penale in materia di impiego di minori nell'accattonaggio (articolo 671 del codice penale); oltre all'inasprimento delle pene si prevede la perdita della patria podestà in caso di flagranza di reato. Alla stessa pena sono assoggettati, tramite una modifica alla legge sullo stato civile, coloro che, obbligati, non ottemperino all'obbligo dell'iscrizione anagrafica per nascita.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### ART. 1.

*(Principi generali).*

1. La Repubblica riconosce il diritto al nomadismo ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. In tale ambito la presente legge detta le disposizioni generali cui devono uniformarsi le regioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

2. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine zingara in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione. Per popolazioni di origine zingara si intendono le etnie « rom », « sinti » e tutti i gruppi ad esse assimilabili etnicamente e culturalmente.

3. La Repubblica riconosce lo *status* di apolide agli appartenenti alle popolazioni di origine zingara di origine extra-comunitaria che ne facciano richiesta.

### CAPO II

#### ESERCIZIO DEL DIRITTO AL NOMADISMO

##### ART. 2.

*(Aree di sosta e di transito).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla individuazione ed alla realizzazione di aree di sosta e di transito attrezzate. Le aree sono realizzate dalla regione con un limite massimo riferito allo 0,5 per cento della propria popolazione.

2. La permanenza nelle aree di sosta non può eccedere i sei mesi; può essere

consentita una permanenza maggiore in presenza di minori scolarizzati ai sensi dell'articolo 4 o di nomadi impegnati nei corsi professionali di cui all'articolo 5.

3. La permanenza nelle aree di transito non può eccedere i dieci giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.

4. Le aree di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) una superficie complessiva non superiore a 4000 metri quadrati;

b) destinare a ciascun nucleo abitativo una superficie minima di 100 metri quadrati;

c) essere ubicate in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dalla vita sociale, consentendo l'accesso a tutti i servizi pubblici;

d) essere dotate di servizi igienici e lavatoi collegati alle reti idriche e fognarie; di illuminazione pubblica e di allacci alla rete elettrica per uso privato; di cabina telefonica; di contenitori per rifiuti solidi urbani; di un'ampia struttura coperta di uso polivalente; di area giochi attrezzata.

### ART. 3.

#### *(Gestione delle aree. Ruolo del volontariato).*

1. Le regioni dettano i criteri generali per la gestione e l'utilizzo delle aree di cui all'articolo 2, nonché le modalità del concorso degli utenti per le spese relative ai servizi ed al funzionamento delle strutture. Analogamente le regioni indicano i modi attraverso i quali gli utenti partecipano alla gestione ed alla manutenzione delle aree e le sanzioni per le violazioni alle norme regionali.

2. I comuni, anche in associazione tra loro, assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito con proprio personale o attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato riconosciute di settore.

3. Spetta altresì alle organizzazioni di cui al comma 2, nei modi indicati dalle convenzioni di cui al medesimo comma, il compito di informare gli utenti delle aree di cui all'articolo 2 sulle disposizioni stabilite dalla presente legge e dalla normativa regionale di settore, nonché sul complesso dei propri diritti e doveri.

ART. 4.

*(Scolarizzazione dei minori).*

1. Le regioni provvedono all'istituzione di appositi corsi scolastici per i nomadi minori di anni sedici, presenti nei propri campi di sosta. I corsi sono tenuti da insegnanti in possesso di specifici requisiti di specializzazione. Qualora ne facciano richiesta almeno dieci nuclei familiari per campo, i corsi potranno essere tenuti nei campi medesimi.

2. La durata dei corsi di cui al comma 1 non può essere inferiore a sei mesi. Il periodo è definito dai consigli di circolo, sentite la famiglie interessate.

3. La valutazione periodica è effettuata ad ogni periodo di frequenza ed opportunamente certificata. I titoli riportati sono validi ai fini dell'iscrizione alle scuole secondarie inferiori.

4. Sono consentite, a domanda e durante lo stesso anno scolastico, l'iscrizione e la frequenza a scuole dello stesso ordine, anche in deroga alla normativa vigente.

5. Al fine di consentirne l'inserimento nel normale circuito scolastico, le regioni dettano norme specifiche per il sostegno dei minori nomadi iscritti alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

6. I comuni, le organizzazioni di volontariato ed i docenti vigilano sull'effettivo esercizio del diritto allo studio da parte dei minori ed informano senza indugio l'autorità di pubblica sicurezza di ogni fatto o atto ostativo all'esercizio di tale diritto.

## ART. 5.

*(Inserimento nel mondo del lavoro.  
Alfabetizzazione degli adulti).*

1. Le regioni riservano una quota non superiore all'1 per cento dei fondi destinati alla formazione professionale per la predisposizione di corsi annuali di preparazione alle professioni e mestieri usualmente e maggiormente praticati dai nomadi. Analogamente riservano una quota di posti non superiore all'1 per cento nei propri corsi professionali annuali per giovani nomadi di età inferiore ai trent'anni.

2. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ufficio con il compito di:

a) facilitare l'iscrizione dei nomadi nel registro degli esercenti di commercio e degli ambulanti;

b) aiutare i nomadi nel disbrigo delle procedure burocratiche per la concessione di licenze per attività produttive, commerciali, di spettacolo, nonché per la concessione di aree di vendita nei mercati e nelle fiere.

3. Nell'ambito dei propri stanziamenti e su richiesta degli aventi diritto regolarmente presenti nei propri campi sosta, le regioni possono organizzare corsi di alfabetizzazione per nomadi adulti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

## ART. 6.

*(Diritto di stabilimento).*

1. I comuni o i loro consorzi adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso al diritto alla casa dei nomadi che lo richiedano ai sensi della legislazione vigente in materia e sulla base degli inter-



venti specificamente previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

ART. 7.

*(Obblighi degli utenti).*

1. All'atto dell'accesso alle aree di cui all'articolo 2 gli utenti sono tenuti a dichiarare le generalità proprie e dei componenti del nucleo familiare. L'accesso ad un'area di sosta costituisce il titolo per l'iscrizione anagrafica presso il comune in cui sorge l'area.

2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari relative ai campi di sosta o di transito, pena la decadenza dal diritto di sosta.

3. Non è ammesso l'accesso ai campi di transito ai nuclei familiari in cui siano presenti minori soggetti all'obbligo scolastico. Il mancato rispetto dell'obbligo scolastico per i minori di anni sedici comporta, salvo fatto più grave, la decadenza dal diritto di sosta.

ART. 8.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla regolarizzazione o alla chiusura dei campi di sosta esistenti o non regolamentati, avvalendosi, ove occorra, dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le regioni avviano i nomadi presenti sul proprio territorio in sosta non regolamentata in una delle proprie aree di sosta o di transito, a scelta degli interessati, anche avvalendosi, ove occorra, dell'autorità di pubblica sicurezza.

3. Le regioni inviano annualmente all'Osservatorio di cui all'articolo 9 dati circostanziati sulle presenze ed i movimenti nelle aree di cui all'articolo 2.

## CAPO III

## TUTELA DELLE MINORANZE ZINGARE

## ART. 9.

*(Osservatorio nazionale).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento affari sociali l'Osservatorio nazionale per il nomadismo e per la tutela delle minoranze zingare, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un funzionario da questi delegato ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) da tre rappresentanti regionali, nominati a rotazione dalle regioni;

d) da due rappresentanti delle minoranze zingare;

e) da un rappresentante dell'Associazione italiana zingari oggi;

f) da un rappresentante dell'Opera nomadi.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) raccogliere, elaborare e valutare i risultati del censimento dei nomadi e degli appartenenti alle etnie zingare presenti nel territorio italiano, di cui all'articolo 11;

b) valutare l'efficacia della legislazione regionale in materia di nomadismo, proponendo eventuali modificazioni;

c) predisporre modificazioni alla legislazione nazionale in materia di tutela della minoranza zingara, in funzione della sua peculiarità di popolo senza territorio;

d) proporre modificazioni alla legislazione nazionale in materia di accesso nel territorio italiano, riconoscimento di

*status*, rilascio di documenti, ricongiungimenti familiari, matrimoni, iscrizioni anagrafiche, nonché su ogni altra questione, ove si ritenga necessario prevedere norme particolari;

e) predisporre una relazione annuale sull'attività svolta, nella quale sono altresì riportate le valutazioni in merito all'evoluzione del fenomeno del nomadismo e della presenza di popolazioni zingare sul territorio italiano. La relazione è presentata al Ministro per gli affari sociali che la trasmette al Parlamento.

#### ART. 10.

*(Definizione degli status giuridici).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, definisce le procedure di riconoscimento dello *status* previsto dal comma 3 dell'articolo 1. Il regolamento disciplina altresì le procedure per il medesimo riconoscimento all'atto dell'ingresso degli zingari extracomunitari nel territorio italiano. La comunicazione degli ingressi è fornita, altresì, all'Osservatorio.

2. La cittadinanza italiana è riconosciuta a tutti gli zingari che sono nati o che dimostrino di vivere stabilmente nel territorio italiano da almeno venti anni.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli *status* giuridici e di famiglia di tutti gli appartenenti alle popolazioni zingare sono definiti in base alle dichiarazioni dei medesimi, in base alle dichiarazioni di accesso ai campi o nel corso del censimento di cui all'articolo 11, a condizione che tali dichiarazioni non contrastino con documenti precedenti in possesso o di cui sia a conoscenza la pubblica amministrazione.

#### ART. 11.

*(Censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare).*

1. Per l'anno 2004 e comunque non prima del completamento degli adempi-

menti regionali previsti dall'articolo 8, è indetto il censimento dei nomadi e degli appartenenti alle comunità zingare. Le procedure di esecuzione del censimento sono stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sentito l'Osservatorio.

2. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento, avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale, della collaborazione degli enti pubblici, delle regioni e delle organizzazioni di volontariato rappresentate nell'Osservatorio. Nel regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, indicate le competenze regionali, il ruolo delle organizzazioni di volontariato, i requisiti di cui devono essere in possesso i rilevatori ed i coordinatori, nonché le tipologie contrattuali.

3. I pubblici ufficiali, i rilevatori, i coordinatori e tutti coloro che collaborano allo svolgimento del censimento sono tenuti al segreto statistico ed al segreto d'ufficio.

4. È fatto obbligo a ciascun capo famiglia delle comunità censite di fornire le notizie richieste, avvalendosi, ove occorra, dell'aiuto dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato facenti parte dell'Osservatorio.

#### CAPO IV

#### ULTERIORI NORME A TUTELA DEI MINORI

#### ART. 12.

*(Modifiche al codice penale ed alle leggi anagrafiche).*

1. L'articolo 671 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 671. — *(Impiego di minori nell'accattonaggio).* — Chiunque si avvale o si accompagna, per mendicare, ad una persona minore di anni sedici o, comunque

non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare è punito con l'arresto da un anno a tre anni e la perdita della potestà genitoriale o dell'ufficio di tutore.

In flagranza di reato, su ordine del presidente del tribunale, il minore è immediatamente dato in affidamento o ricoverato in istituto di correzione ».

2. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'inottemperanza all'obbligo dell'iscrizione anagrafica per nascita, da parte delle persone indicate nei commi primo e secondo, è punita con la perdita della patria potestà ».

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### ART. 13.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli obblighi derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 le regioni provvedono con fondi propri e con trasferimenti dallo Stato pari a 40 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





€ 0,26



\*14PDL0025180\*